



COMUNE DI GRATTERI
Area Metropolitana di Palermo

Ordinanza n. 18/2020

Gratteri, 29 GIU. 2020

IL SINDACO

CONSIDERATO che a seguito di segnalazioni da parte di cittadini dimoranti in tale area di circolazione veicolare urbana, si ritiene dover provvedere, con massima sollecitudine, e a tutela della pubblica incolumità, ad interventi di moderazione della velocità dei veicoli nella Via San Leonardo;

RILEVATO che il traffico veicolare in tale arteria urbana, a senso unico di marcia, in ragione della pendenza della strada, del tipo di pavimentazione e dell'assenza di marciapiedi, rappresenti in effetti un possibile pericolo per l'incolumità dei pedoni, obbligati a transitare sulla carreggiata;

CONSIDERATO che in altre zone del centro abitato, con problematiche analoghe, l'installazione di dossi rallentatrafico ha avuto gli effetti desiderati, in termini di maggiore sicurezza;

RITENUTO pertanto necessario, per quanto sopra esposto, disporre in ordine alla limitazione della velocità dei veicoli nella suddetta Via San Leonardo, nonché in ordine alla collocazione di rallentatori di velocità costituiti da dossi artificiali;

VISTO il D. Lgs 18.08.2000 n° 267;

VISTO il Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 7 e 42 del Codice medesimo;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada", approvato con D.P.R. 16.12.1992, n° 495, e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 179 di detto Regolamento;


VISTO il D. L.vo n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

VISTO lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

ORDINA

- La limitazione di velocità a 10 km/h sulla Via San Leonardo.
- La posa in opera di una serie di rallentatori di velocità, costituiti da dossi artificiali, e relativa segnaletica di presegnalamento dossi e di limitazione della velocità.
- I contravventori saranno assoggettati alle relative sanzioni previste dal Codice della Strada.
- Il Servizio di Polizia Municipale, unitamente al personale addetto a vario titolo all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, è incaricato di far osservare la presente Ordinanza che viene trasmessa, con posta elettronica certificata, al Sig. Comandante della locale Stazione Carabinieri, per i provvedimenti di competenza.
- La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché mediante l'inserimento della medesima nella sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale dell'Ente, all'interno della categoria "Provvedimenti".
- Contro tale provvedimento, in relazione alle disposizioni relative alla collocazione della segnaletica, ai sensi dell'art. 3 del vigente Codice della Strada, è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada.
- Inoltre, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e ss.mm.ii., o al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro sessanta giorni ed entro centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.



IL SINDACO
Avv. Giuseppe MUFFOLETTO